



LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

In GU n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n.243)

Commento alle norme di interesse dei Comuni

Articolo 2, comma 12 DURC

9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali »;

b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 28 ».

Commento

Il comma 12 prevede l'applicazione della disciplina relativa al DURC al settore del commercio nei casi stabiliti dalle regioni, le quali possono stabilire anche le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica di sussistenza e regolarità della documentazione.

Articolo 2, comma 23 Contributi piccoli comuni

23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Commento

Il comma 23 prevede una riduzione complessiva di 10 milioni di euro dei contributi in favore dei piccoli comuni che presentano una elevata percentuale di popolazione

residente ultrasessantacinquenne, il contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, il contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed il contributo in favore alle comunità montane.

Articolo 2, comma 24 Certificazioni ICI

24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Commento

Il comma 24 obbliga i Comuni a trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione recante il maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

Articolo 2, comma 48 Incremento Fondo tutela ambiente

48. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.

Commento

Il comma 48 prevede l'incremento di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni) delle risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la

promozione dello sviluppo del territorio finalizzato ad enti per interventi sul territorio di appartenenza. Tale fondo deriva dalle risorse derivanti dallo scudo fiscale.

Articolo 2, comma 52
Diritto di prelazione per i Comuni sui beni confiscati alla mafia

52. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*, sono destinati alla vendita »

Omissis

2-*quater*. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-*bis* possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* ai sensi del comma 4 del presente articolo»;

Commento

Il comma 52 riconosce un diritto di prelazione ai Comuni sull'acquisto di beni confiscati alla mafia. Per l'attuazione di tale norma dovrà essere emanato un regolamento governativo.

Articolo 2, commi 127 e 128
Rimborso minori entrate derivanti da taglio ICI

127. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:

a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;

b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

Commento

L'articolo 2 ai commi 127 e 128 prevede il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008. In particolare, il comma 127 dispone l'integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008 ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI, di ulteriori **156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009.**

*Si ricorda che per **l'anno 2008** erano già stati rimborsati ai Comuni 2 miliardi e 864 milioni di euro a cui ora si aggiungono 156 milioni per un totale di 3 miliardi e 20 milioni; **dall'anno 2009** si prevede in aggiunta ai 2 miliardi 604 milioni, stabiliti dal D.L. n.93, lo stanziamento definitivo di 760 milioni per un totale di 3 miliardi 364 milioni come risulta dalle certificazioni inviate dai Comuni.*

Sulla base di tale previsione si apprezza la previsione che stabilizza nel Fondo una compensazione pari a 3 miliardi e 364 milioni, va rilevato però l'esigenza di elevare alla medesima cifra anche il rimborso ICI per il 2008 perché allo stato mancherebbero ancora 344 milioni di euro.

Il comma 128 sopprime la disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per la erogazione del rimborso ai Comuni da parte del Ministro dell'interno, con proprio decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

Articolo 2, commi 183-188 Taglio contributo ordinario

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale

provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.

Commento

I commi da 183 a 188 prevedono la riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni.

La riduzione, proporzionale alla popolazione residente, riguarda solo gli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei consigli negli anni previsti, ossia 2010, 2011, 2012; essa è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

I Comuni che andranno al voto nel 2010 sono 1025, nel 2011 sono 1211 e sulla base dei dati del 2007 nel 2012 circa 856.

*In relazione alla predetta riduzione del contributo ordinario agli enti locali e quindi limitatamente agli enti che vanno al rinnovo, **si dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali. Si precisa che la riduzione riguarda solo i Comuni che vanno al rinnovo per l'insediamento dei nuovi organi nel triennio 2010, 2011, 2012. Si fissa il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quinto degli assessori provinciali.***

La norma prevede altresì l'obbligo per i comuni che vanno al rinnovo di sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali). Nell'ambito di tale disposizione prescrittiva è prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3000 abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

Si prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri s.l.m.)

Le riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall'art. 7-quinquies del D.L. n. 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia (comma 188).

Articolo 2, comma 189-193

Immobili militari

189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento

immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.

190. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189 che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi restando gli altri rimedi di legge.

191. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

Commento

*I commi da 189 a 193 autorizzano il Ministero della Difesa per reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, **d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili.***

Articolo 2, comma 231 Somme dovute dagli enti locali all'erario

231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

Commento

All'articolo 2, comma 231, si prevede, a far data dal 1 gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme dovute all'erario dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Si tratta del completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo della insufficienza dei trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti, non è stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge in correlazione alla attribuzione di entrate proprie (in particolare, l'articolo 61 del D.Lgs. n. 446/1997, che ha istituito l'imposta provinciale sulla trascrizione e l'articolo 10, comma 11, della legge n. 133/1999, che ha attribuito ai comuni e alle province l'addizionale sul consumo di energia elettrica, nonché l'articolo 8 della legge n. 124/1999 che ha disciplinato il trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) dagli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione). Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.